

con i giudizi di opposizione al medesimo decreto pendenti dinanzi al Tribunale di Salerno, nonché l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 e l'inammissibilità dell'impugnazione perché l'ingiunzione non era esecutiva a norma dell'art. 647 c.p.c., come richiesto dall'art. 656 c.p.c.. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda, con vittoria di spese.

In via del tutto preliminare va dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, non avendo parte attrice ottemperato all'ordine ex art. 5 comma 1bis D.Lgs. cit., contenuto nell'ordinanza riservata del 23.05.2018.

Il giudizio di revocazione che abbia ad oggetto un contratto bancario rappresenta un caso di mediazione obbligatoria ai sensi del comma 1bis dell'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010.

Invero, trattandosi di controversia avente ad oggetto la revocazione di un decreto ingiuntivo emesso in relazione ad un contratto bancario di apertura di credito, trova applicazione il dettato di cui al richiamato art. 5 comma 1bis D.Lgs. 28/2010, per cui *"Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di (...) contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (...). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale"*. La norma prevede l'obbligo di introdurre il procedimento di mediazione, che rappresenta una condizione di procedibilità, sulla base della materia del giudizio e non del tipo di domanda proposta. Pertanto trattandosi di materia bancaria il procedimento di mediazione doveva essere svolto.

Con la citata ordinanza, il Giudice Istruttore aveva assegnato a parte attrice il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza medesima per introdurre il procedimento di mediazione, che tuttavia non risulta essere stato esperito.

Alla luce di quanto precede, pertanto, la domanda va dichiarata improcedibile per non essere stato svolto il procedimento di mediazione obbligatoria.

Tanto premesso, le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte attrice.



Le spese sono liquidate secondo i criteri di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM 37/2018 nella misura di euro 1.618 (di cui euro 438 per la fase di studio; euro 370 per la fase introduttiva ed euro 810 per la fase decisionale).

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:

- 1) Dichiarà improcedibile la domanda.
- 2) Condanna [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.618 (di cui euro 438 per la fase di studio; euro 370 per la fase introduttiva ed euro 810 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Salerno, 27-4-2022

Il Giudice

Dott.ssa Valentina Ferrara

Procedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Rosa Amato, Magistrato Ordinario in Tirocinio mirato presso il Tribunale di Salerno

